

TI_GERICHTE 14.2014.189 vom 4. März 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-03-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2014.189

FR: TI_GERICHTE 14.2014.189 du 4 mars 2015

IT: TI_GERICHTE 14.2014.189 del 4 marzo 2015

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Cartella ipotecaria ceduta a titolo fiduciario in garanzia. Estensione della garanzia. Penale. Limitazione agli interessi "effettivi". Indennità d'inconvenienza per un servizio giuridico ?

Erwägungen

E. 3

Nel reclamo RE 1 rileva anzitutto che il Pretore avrebbe dovuto verificare d'ufficio se la documentazione prodotta dalla procedente rappresenta valido riconoscimento di debito e prendere atto dell'ammissione della procedente secondo cui l'interesse convenzionale dovuto sul capitale in base alla convenzione tra le parti non è quello massimo portato dalla cartella ipotecaria ma quello convenzionale del 3.65%. A mente della reclamante, quindi, la banca dispone in realtà di un riconoscimento di debito per fr. 575'000.– più interessi del 3.65% dal 30 giugno 2011, da cui va dedotto un acconto di fr. 7'000.94 versato il 30 agosto 2012, motivo per cui il rigetto dell'opposizione dev'essere limitato a fr. 624'781.91 (anziché fr. 674'200.–) oltre agli interessi del 3.65% dal 28 febbraio 2014 su fr. 575'000 .–.

E. 4

In virtù dell'art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

E. 4.1

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione e se vi è identità tra l'escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell'istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nell'esecuzione in via di realizzazione di pegno poi, il

giudice verifica se vi è un titolo attestante l'esistenza del pegno indicato nel precetto esecutivo (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 166 e 169 ad art. 82 LEF): salvo menzione espressa contraria, l'opposizione è in effetti presunta diretta sia contro il credito sia contro l'esistenza del diritto di pegno (art. 85 Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]).

E. 4.2

Le norme relative alla cartella ipotecaria sono state modificate in occasione della revisione dell'11 dicembre 2009, entrata in vigore il 1° gennaio 2012 (RU 2011 4637). Dal momento che nella fattispecie la cartella ipotecaria è stata ceduta alla banca in garanzia prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, il reclamo sarà esaminato in principio sotto il profilo del vecchio diritto (art. 1 cpv. 1 e 26 cpv. 1 Tit. fin. CC; DTF 140 III 183 consid. 3).

E. 4.3

La cartella ipotecaria – sia registrale che documentale – è un credito personale garantito da pegno immobiliare (art. 842 vCC, 842 cpv. 1 nCC). Quando sia stesa “al portatore” (ciò che è possibile solo per le cartelle documentali), il debitore s'impegna non solo a non eseguire la prestazione senza la presentazione del titolo (clausola cartavalore semplice), ma pure a riconoscere che ogni portatore sarà da lui considerato l'avente diritto (clausola cartavalore qualificata al portatore, art. 978 CO; DTF 109 II 239 consid. 2a). a) Trattandosi di un atto autentico nel senso dell'art. 9 CC e non di una scrittura privata, la cartella costituisce un titolo di rigetto provvisorio secondo l'art. 82 LEF malgrado non porti la firma del debitore (DTF 129 III 13 consid. 2.1). Tuttavia, poiché le cartelle ipotecarie (sia documentali che registrali) emesse dopo il 31 dicembre 1996 non indicano più l'identità del debitore (art. 101 dell'Ordinanza sul registro fondiario [ORF, RS 211.432.1]) – un “curiosum” –, per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione il creditore deve produrre una copia autenticata dell'atto costitutivo nel quale il debito viene riconosciuto. Ove la cartella sia stata costituita nel nome del proprietario stesso (art. 852 cpv. 2 vCC, 860 cpv. 2 nCC) o se egli ne è stato il primo portatore, l'istanza scritta d'iscrizione della cartella (la notificazione, art. 48 ORF) dev'essere considerata come contenente un riconoscimento di debito implicito (v. DTF 129 III 15 consid. 2.5; DTF 134 III 73 consid. 3; sentenza della CEF 14.2008.75, consid. 4). b) Nel caso specifico, la banca escutente non ha prodotto né l'atto costitutivo né l'istanza d'iscrizione, ma nel contratto di cessione in garanzia della cartella in esame, la debitrice, con tanto di firma, ha riconosciuto “espressamente come suo debito personale” il credito garantito dalla cartella (doc. B, ad 3). Il titolo di cui l'escutente è portatrice costituisce quindi in sé un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione sia per il pegno sia per il credito incorporativi a concorrenza dell'importo definito dall'art. 818 CC (v. sotto consid. 4.6-4.8).

E. 4.4

Allo stesso modo del creditore che si è fatto cedere la cartella ipotecaria al portatore in piena proprietà (“garanzia diretta”; “direktes Grundpfand”), il creditore che l'ha ricevuta quale proprietario fiduciario a scopo di garanzia (“garanzia fiduciaria”, “Sicherungsübereignung”, cfr. DTF 119 II 328 consid. 2b) è titolare del credito e del diritto pegno immobiliare incorporati nella cartavalore; può disdire la cartella (art. 844 vCC, 847 nCC) e, se del caso, avviare un'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare. In caso di cessione fiduciaria, il credito risultante dalla cartella ipotecaria – detto “astratto” o “cartolare” – sussiste accanto a quello da garantire – detto “causale” o “di base” – derivante

dal rapporto fondamentale (generalmente un mutuo) tra il creditore e il debitore. Il credito astratto si sovrappone così a quello causale in vista di facilitarne la riscossione (DTF 119 III 107 consid. 2a). Il proprietario fiduciario della cartella è però tenuto a restituire al debitore (fiduciante) un'eventuale eccedenza ove l'importo del credito causale sia inferiore a quello astratto (sentenze della CEF 14.2001.26 del 27 luglio 2001, consid. 5.2; 14.2010.1 del 22 febbraio 2010, consid. 6). Nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare, la cartella ipotecaria giustifica il rigetto dell'opposizione per l'importo del credito astratto e degli interessi. Il creditore non è tenuto a produrre un riconoscimento di debito per il credito causale. Il debitore può nondimeno opporgli (come ai suoi aventi causa che non siano in buona fede) le eccezioni personali derivanti dal rapporto giuridico di base e dalla convenzione di cessione fiduciaria della cartella (art. 855 cpv. 2 e 872 vCC; art. 842 cpv. 3 e 849 cpv. 1 nCC). Incombe all'escusso di sollevare e rendere verosimili tali eccezioni (art. 82 cpv. 2 LEF), in particolare invocando un'eventuale compensazione con il credito di restituzione dell'eccedenza (cfr. DTF 140 III 185 consid. 5.1.2 e i rinvii).

E. 4.5

Prima del 1° gennaio 2012, la consegna della cartella ipotecaria al creditore era presunta fatta a scopo di garanzia diretta, con novazione (art. 855 cpv. 1 vCC), mentre il diritto attuale presume la cessione fiduciaria a scopo di garanzia (art. 842 cpv. 2 nCC) (DTF 140 III 184 consid. 5.1.1). Siccome nella fattispecie la cessione (doc. B) risale al 14 aprile 2008, si applica il vecchio diritto (sopra consid. 4.2). Nondimeno, non vi è alcun dubbio che le parti, sottoscrivendo il “contratto di cessione in garanzia” prodotto agli atti (doc. B), avessero in vista la cessione fiduciaria della cartella ipotecaria a scopo di garanzia, come risulta esplicitamente dal primo articolo del contratto.

E. 4.6

Giusta l'art. 818 cpv. 1 CC, nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2012, il pegno immobiliare garantisce il creditore per il credito capitale (n. 1), per le spese dell'esecuzione e per gli interessi di mora (n. 2) e per tre interessi annuali scaduti all'epoca della dichiarazione di fallimento o della domanda di realizzazione e per gli interessi decorsi dall'ultima scadenza; la cartella ipotecaria garantisce il creditore soltanto per gli interessi effettivamente dovuti (n. 3). a) Oltre al capitale iscritto sulla cartella, il pegno immobiliare garantisce dunque le spese esecutive (tassa del precetto esecutivo, spese processuali e ripetibili della causa di rigetto dell'opposizione, ecc., cfr. art 68 LEF), gli interessi di mora al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) o, fra commercianti, al tasso dello sconto bancario ordinario (art. 104 cpv. 3 CO), e gli interessi “effettivi” non composti (Steinauer, *Les droits réels*, vol. III, 4 a ed. 2012, n. 2647) pattuiti dalle parti per tre anni (v. sotto consid. b-f), purché siano calcolati come remunerazione periodica del capitale. L'art. 818 cpv. 1 CC non estende invece la garanzia ipotecaria a commissioni di credito trimestrali il cui importo non è proporzionato a quello del capitale (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1990 in RNRF 1996 268), né a danni causati dal ritardo di pagamento che non siano interessi di mora legali (Steinauer, op. cit., n. 2794 d con rinvii; Trauffer/Schmid-Tschirren in: *Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II*, 4^a ed. 2011, n. 8 ad art. 818 CC; D ürr/Zollinger in: *Zürcher Kommentar IV/2b/2*, 2 a ed. 2013, n. 29-30 e 37-38 ad art. 818 CC) – come il “danno maggiore” nel senso dell'art. 106 CO o gli interessi moratori al tasso convenzionale (art. 104 cpv. 2 CO) – e non copre neppure le spese (solitamente qualificate come “amministrative”) che non siano esecutive (v. Steinauer, op. cit., n. 2794 c; Trauffer/ Schmid-Tschirren, op. cit., n. 7 ad art. 818; D ürr/Zollinger, op.

cit., n. 24-27 ad art. 818). Nel caso in cui la cartella ipotecaria sia stata ceduta a scopo di garanzia fiduciaria, questi danni e queste spese (non esecutive), insieme all'importo del credito causale, degli interessi convenzionali e di mora e delle spese esecutive, nondimeno sono garantiti dal pegno immobiliare, ove siano coperti dall'importo della garanzia calcolato in virtù dell'art. 818 CC, purché la convenzione fiduciaria estenda la garanzia a tali crediti. Ciò che si verifica nel caso di specie, giacché il contratto di cessione in garanzia (doc. B, ad 1) mira a garantire "tutte le pretese creditizie attuali che la Banca vanta o vanterà in futuro per qualsivoglia motivo giuridico nei confronti" dell'escussa (sui limiti di una siffatta pattuizione, cfr. D. Staehelin in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 4^a ed. 2011, n. 51 ad art. 842 CC). b) Come emerge dal Messaggio concernente la revisione del Codice civile svizzero (Cartella ipotecaria registrata e altre modifiche della disciplina dei diritti reali) del 27 giugno 2007 (FF 2007 pagg. 4879 e 4880), precedentemente all'entrata in vigore della nuova formulazione della cifra 3 del capoverso 1 dell'art. 818 CC, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale se la proprietà delle cartelle ipotecarie veniva trasferita a scopo di garanzia o se le stesse cartelle venivano costituite in pegno, la cartella ipotecaria garantiva – sino a concorrenza del capitale da essa rappresentato e degli interessi teoricamente dovuti sullo stesso – qualsiasi credito di qualsivoglia genere derivante dal rapporto fondamentale. Gli interessi garantiti dalla cartella ipotecaria potevano quindi essere reclamati per coprire non soltanto interessi effettivamente maturati bensì anche un credito capitale e questo anche se il vero credito d'interessi derivante dal rapporto fondamentale era già stato pagato o non era affatto dovuto. Il Tribunale federale non si fondava quindi su interessi effettivi, bensì su interessi meramente astratti o "contabili" e riconosceva che questo modo di calcolare gli interessi equivaleva a un aumento dell'importo del capitale garantito dal pegno. Per questo motivo parlava di un'"ipoteca massimale in forma di ipoteca capitale" (DTF 115 II 349 segg.). Ora, affinché i creditori pignoratizi di grado posteriore possano in futuro confidare nel fatto che gli interessi decorrono soltanto dalla nascita del credito risultante dalla cartella ipotecaria e che la garanzia pignoratizia venga utilizzata unicamente per gli interessi effettivamente maturati (fino a concorrenza del saggio d'interesse massimo iscritto nel registro fondiario), dal 1° gennaio 2012 il legislatore ha aggiunto alla fine della terza cifra del primo capoverso dell'art. 818 CC, una frase secondo cui "la cartella ipotecaria garantisce il creditore soltanto per gli interessi effettivamente dovuti". Questa norma costituisce una regola di diritto imperativo ed è pertanto applicabile sia alle cartelle ipotecarie emesse sotto l'imperio del vecchio diritto sia a quelle costituite dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto (art. 26 cpv. 2 Tit. fin. CC; DTF 140 III 185 consid. 5.1.2). c) È possibile interpretare la nuova disposizione in tre modi diversi (v. D. Staehelin, op cit., n. 20 ad art. 846). Secondo una prima concezione, la cartella ipotecaria ceduta in modo fiduciario a scopo di garanzia garantisce solo gli interessi "effettivi" del credito causale, ovvero gli interessi scaduti e non pagati di tre anni al massimo e quelli decorsi dall'ultima scadenza (così: Staehelin , op. cit., n. 24 ad art. 846 con rinvii; Trauffer/Schmid-Tschirren, op. cit., n. 11 ad art. 818; Gammeter , Der Register-Schuldbrief und die Sicherungsübereignung, in: Jusletter del 21 febbraio 2011, n. 26-27; Piotet/Corcetto , Not@lex 2013, pag. 97; F oëx , La cédule décédulisée, in: La réforme des droits réels immobiliers, 2012, pagg. 102-103 ad B; apparentemente: Eigenmann , Les modifications des dispositions générales sur les gages immobiliers, in: La réforme des droits réels immobiliers, 2012, pag. 87). Secondo un'altra concezione, gli interessi ipotecari, calcolati sulla scorta del tasso applicabile alla cartella, sorgono unicamente dal momento in cui il debitore cessa di adempiere gli impegni presi nel rapporto

fondamentale, anche se le parti hanno pattuito senza riserve che la cartella ipotecaria avrebbe maturato interessi (W eiss , *Der Register-Schuldbrief*, tesi Lucerna 2009, pag. 72; Steinauer , op. cit., n. 2795a e *La nouvelle réglementation de la cédule hypothécaire*, in: *Jusletter* del 3 maggio 2010, n. 33 nota 50). Per una terza corrente di pensiero, infine, con la novella il legislatore avrebbe voluto evitare unicamente che gli interessi ipotecari possano decorrere già prima dell'emissione della cartella e durante il periodo in cui è in mano al proprietario del fondo o intestata a suo nome; tali interessi, calcolati al tasso iscritto sulla cartella e nel registro fondiario oppure nella convenzione fiduciaria per la durata stabilita dall'art. 818 CC, diventerebbero così "effettivi" non appena si realizzano le condizioni per cui il creditore è autorizzato a chiedere la realizzazione della cartella ipotecaria (D ürr/Zollinger , op. cit., n. 78 segg., segnatamente 100-102) e potrebbero continuare a garantire qualsiasi credito causale, anche di capitale. d) Solo la prima concezione corrisponde pienamente al testo di legge e alla volontà espressa dal Consiglio federale nel Messaggio (D ürr/Zollinger , op. cit., n. 84 ad art. 818): sono "effettivamente dovuti" gli interessi di cui le parti hanno convenuto la fatturazione o il versamento concreto, ciò che avviene usualmente nel "rapporto fondamentale" (FF 2007 pag. 4880) , di solito in un contratto di mutuo (ancorché la questione potrebbe pure essere regolata nella convenzione fiduciaria, a patto che la pattuizione verta su interessi effettivamente dovuti, cfr. Foëx , *Nouveautés en matière de droits de gage immobiliers*, in: *Journée 2011 de droit bancaire et financier*, 2012, pagg. 93-94). Parlare invece d'interessi "effettivi" per designare gli interessi del credito astratto (cartolare) pattuiti solo in vista di estendere la garanzia al momento della realizzazione della cartella è artificiale. La nuova regola, è vero, introduce un'importante deroga al principio d'astrazione che governa il diritto delle cartevalori e singolarmente le cartelle ipotecarie (cfr. art. 842 cpv. 2 e 846 cpv. 1 nCC), ma è proprio per evitare il computo d'interessi meramente astratti o "contabili" che l'art. 818 cpv. 1 n. 3 CC è stato modificato, trasformando la parte della cartella ceduta in garanzia fiduciaria (diverso è il caso della cessione diretta) relativa agli interessi ipotecari in essa previsti in una specie d'ipoteca massimale nel senso dell'art. 794 cpv. 2 CC, destinata a garantire soltanto gli interessi "effettivi" ("fino a concorrenza del saggio d'interesse massimo iscritto nel registro fondiario" secondo la formulazione del Consiglio federale, v. sopra consid. 4.6/b). E il fatto che un'unica cartella possa garantire diversi crediti causali con differenti tassi d'interesse e scadenze non pone in realtà problemi pratici insormontabili. Basterà effettuare la somma dei singoli interessi contrattuali non pagati di tre anni al massimo e verificare ch'essa non superi l'importo determinato moltiplicando il capitale della cartella per il saggio d'interesse iscritto sulla cartella o nel registro fondiario per la stessa durata. e) Anche dal profilo teleologico, la prima concezione è quella che corrisponde meglio alla volontà del legislatore di proteggere gli interessi dei creditori di rango inferiore. In effetti, se la garanzia non fosse limitata agli interessi effettivamente dovuti nel rapporto di base, l'escusso potrebbe essere tentato di non eccedere al creditore ipotecario il fatto che la somma degli interessi dovuti è inferiore a quella degli interessi cartolari e aspettare la fine della realizzazione per esigere da lui, in base alla convenzione fiduciaria, la restituzione di quanto percepito in troppo, evitando così che tale eccedenza sia ripartita tra i creditori ipotecari di rango inferiore. f) Riassumendo, il pegno ipotecario si estende solo agli interessi effettivamente dovuti dall'escusso per una durata massima di tre anni prima dell'ultima scadenza e per l'interesse corrente. Tale garanzia presuppone, inoltre, che sulla cartella e nel registro fondiario sia previsto un interesse o figurino un rinvio a convenzioni accessorie concernenti l'interesse (art. 846 cpv. 2 CC), e che il tasso sia superiore a quello effettivo, sennò essa è limitata agli

interessi calcolati con il tasso di cartella. L'indicazione di un tasso massimo dell'interesse nel senso degli art. 818 cpv. 2 CC e 101 cpv. 2 lett. e ORF è al riguardo insufficiente (cfr. D ürr/Zollinger , op. cit., n. 60, 91 segg. e 128-129 ad art. 818). Nel caso di specie, verrebbe così da chiedersi se la designazione come "massimo" del tasso del 10% menzionato sulla cartella (doc. D) è da intendere come tasso "massimo" nel senso dell'art. 101 cpv. 2 lett. e ORF oppure come tasso massimo stabilito dalla legge cantonale di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (art. 172 LAC, RL 4.1.1.1). L'assenza nel titolo di rinvio ad accordi separati e la carente menzione nel registro fondiario del carattere "massimo" del tasso inducono invero a optare per la seconda risposta. Comunque sia, la questione può anche rimanere indecisa, siccome le parti hanno esplicitamente pattuito un tasso d'interesse ipotecario del 10% nel contratto di cessione in garanzia (doc. B ad 3), ciò di cui la creditrice (come pure qualsiasi acquirente della cartella) può prevalersi anche se la convenzione non è né iscritta né citata nel registro fondiario (Staehelin , op. cit., n. 23 ad art. 849).

E. 4.7

Ciò posto, nel caso specifico la garanzia ipotecaria si estende quindi al capitale della cartella ipotecaria ceduta alla banca a titolo fiduciario in garanzia (doc. B), pari a fr. 575'000.– (doc. D accluso all'istanza), oltre a tre annualità d'interessi effettivi maturati tra il 30 giugno 2011 e il 28 febbraio 2014, pattuiti nel contratto quadro di mutuo ipotecario (doc. A) al tasso del 3.65%, dedotto l'acconto di fr. 7'000.94 versato dall'escussa il 30 agosto 2012 (doc. E). In linea di massima la cartella ipotecaria costituisce quindi un valido titolo di rigetto dell'opposizione per fr. 630'961.56 (fr. 575'000 + [3 x 0.0365 x 575'000] ./ 7'000.94), oltre agli interessi di mora del 3.65% (come richiesto nel precetto esecutivo e nell'istanza) su fr. 575'000.–. La garanzia così calcolata rimane al di sotto della garanzia massima stabilita nella cartella, pari a tre annualità d'interessi del 10%.

E. 4.8

Nella disdetta (doc. E), sulla quale pare fondarsi l'importo indicato sul precetto esecutivo, l'istante ha fatto valere in più del capitale e degli interessi anche la penale prevista dal contratto di mutuo in caso di rescissione anticipata, quantificata dalla banca in fr. 46'853.56, provvigioni di ritardo (fr. 2'875.–), spese bancarie (fr. 69.54) e il bollo cantonale (fr. 20.–). La reclamante contesta tali posizioni, come pure le spese bancarie di fr. 200.– figuranti nel precetto esecutivo (e a prima vista ridondanti). A ragione. Come visto (sopra ad 4.6/a), infatti, l'art. 818 cpv. 1 CC non estende la garanzia ipotecaria a nessuno di quei crediti, che nella misura in cui non sono coperti da tale garanzia sono da trattare quali crediti chirografari (cfr. S teinauer , op. cit., n. 2646a, 2794d e 2795; D ürr/Zollinger , op. cit., n. 38 e 70 ad art. 818). Ad ogni modo, del resto, le condizioni generali relative alla penale (v. doc. C ad 5.2) sembrano riferirsi solo all'ipotesi della disdetta anticipata data dal cliente e non a quella, verificatasi nella fattispecie (doc. E), della disdetta significata dalla banca, senza contare che i documenti agli atti non permettono di quantificarla in modo certo. Su questo punto, dunque, il reclamo merita accoglimento.

E. 5

In definitiva, la decisione impugnata dev'essere riformata nel senso che l'opposizione interposta dall'escussa va rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 630'961.56 (anziché fr. 674'200.–) più interessi del 3.65% su fr. 575'000.–. In prima sede, RE 1 risulta così quasi interamente soccombente e deve sopportare le spese secondo l'esito della

procedura (art. 106 cpv. 2 CPC). Per quanto riguarda l'indennità d'inconvenienza di fr. 200.– che il Pretore ha riconosciuto alla banca, la reclamante lamenta una violazione dell'art. 95 cpv. 3 CPC, facendo valere che la procedente, rappresentata dai suoi organi e non da mandatari professionisti, non ha addotto motivi particolari per l'assegnazione di una simile indennità, sicché non vi avrebbe avuto diritto. È per vero controversa la questione di sapere se la parte rappresentata da un organo o da un impiegato, fosse anche avvocato, quale appunto il servizio giuridico di una banca, è legittimato a esigere un'adeguata indennità d'inconvenienza (contra: Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 388; T appy in: CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 95 CPC e JdT 2010 III 64 nota 9; pro: Leuenberger/Uffer-Tobler , Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n. 10.6). Sia come sia, l'attribuzione di una simile indennità è subordinata alla formulazione di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2012.105 del 21 agosto 2011), che nell'istanza fa completamente difetto. Il reclamo si rivela pertanto fondato anche su questo punto.

E. 6

La tassa di giustizia del presente giudizio (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) segue la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), mentre non si assegna alcuna indennità d'inconvenienza alla reclamante, dato che la sua richiesta non è motivata (v. sopra consid. 5) . Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 49'218.09 raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: I. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati: 1. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. _____ dell'Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 630'961.56 più interessi del 3.65% su fr. 575'000.– dal 28 febbraio 2014. 2. La tassa di giustizia di fr. 450.–, da anticipare dall'istante, è posta per fr. 30.– a carico dell'istante e per fr. 420.– a carico della convenuta. Non si assegnano indennità . II. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 75.– e a carico della CO 1 per fr. 525.–. Non si assegnano indennità . III. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.